



COMUNE DI SONA



Provincia di Verona
REGIONE VENETO

Registro Generale n. 118

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 20 DEL 07-10-2013

Servizio/Ufficio: ECOLOGIA

Oggetto: DIVIETO DI ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO RIFIUTI E MATERIALI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO COMUNALE.

Considerata la necessità di salvaguardare gli interessi connessi all'ambiente, attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante l'impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di perseguire gli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

Constatato che ultimamente sul territorio di Sona i rifiuti urbani, in particolar modo gli imballaggi e i rifiuti inerti vengono abbandonati sul suolo pubblico e nelle pertinenze stradali, offrendo uno spettacolo indecoroso sotto l'aspetto del vivere civile, costituendo altresì rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

Atteso che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere di tutti i cittadini osservarne le modalità, come stabilito dal vigente regolamento comunale per la raccolta e gestione dei rifiuti;

Dato atto che la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato secondo le modalità, gli obiettivi e le finalità stabilite dal vigente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16.03.2006 in modo tale che le fasi di conferimento da parte delle utenze e relativa gestione dei centri di raccolta, avvengano nel rispetto delle finalità di prevenzione, protezione e tutela dell'ambiente, per la salute pubblica, il decoro e la pubblica igiene;

Ritenuto necessario ed inderogabile disporre, con specifiche restrizioni e relative sanzioni amministrative, il divieto di abbandono di rifiuti sul territorio comunale;

Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

Visto il D. Lgs. 03.12.2010, n. 205;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

Vista la L. 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";

Ritenuto pertanto indispensabile provvedere in merito al fine di perseguire le finalità di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del decoro urbano;

ORDINA

1. è fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di scolo, laghi, fiumi e torrenti *sacchetti di immondizia e rifiuti in genere*;
 2. è fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali, provinciali, statali e nei fossi di scolo, laghi, fiumi e torrenti *potature e sfalci d'erba*;
 3. è fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di scolo, laghi, fiumi e torrenti *rifiuti inerti*;
 4. è fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di scolo, laghi, fiumi e torrenti *rifiuti pericolosi e ingombranti*;
 5. è fatto obbligo a tutti i proprietari frontisti di terreni laterali alle strade comunali e vicinali di *mantenere pulito il tratto di strada pubblica e vicinale confinante con il proprio terreno durante e in seguito alle operazioni di taglio della vegetazione o sfalcio d'erba*;
 6. è fatto divieto di gettare per terra *mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette vuoti, chewin gum e rifiuti in genere*.
- Il divieto è esteso a tutte le imprese e attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti in siti non idonei e non autorizzati;

AVVERTE

- chiunque abbandoni o depositi rifiuti o li immetta nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 (trecento) a € 3.000,00 (tremila), salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche ed in particolare dal D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- chiunque abbandoni rifiuti non pericolosi e non ingombranti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque) a € 155,00 (centocinquantacinque);
- chiunque sporchi, imbratti o deturpi le pubbliche vie sarà comunque soggetto a sanzione minima di € 500,00 (cinquecento), ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L. 15.07.2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e comunicata alle associazioni locali affinché ne diano adeguata informazione e comunicazione agli iscritti operanti nel territorio comunale;
- che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - al Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Urbanistica - Sede
 - alla Polizia Locale - Sede
 - alle Stazione dei Carabinieri di Sommacampagna
 - al Corpo di Polizia provinciale di Verona
- che la Polizia Locale sia incaricata di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

INFORMA

- che l'amministrazione competente è il Comune di Sona;
- che ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della L. 241/1990 il Responsabile del procedimento è l'Arch. Vincenzi Massimo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Urbanistica;
- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 241/1990 contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale

amministrativo regionale del Veneto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 07 ottobre 2013.

**IL RESPONSABILE DEL SINDACO
MAZZI GIANLUIGI**